

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

10159-2018

Esplosione
per fuga di
gas in
appartamento
-
Risarcimento
danni
conseguenti

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANGELO SPIRITO - Presidente -

Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere -

Dott. PASQUALE GIANNITI - Rel. Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -

Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere -

R.G.N. 17885/2015

Cron. 10159

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

Ud. 22/02/2018

ORDINANZA

CC

sul ricorso 17885-2015 proposto da:

(omissis) , (omissis) ,

elettivamente domiciliati in (omissis)

^(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), che li rappresenta e difende giusta procura

in calce al ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

2018 (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis)

631 (omissis);

- **intimati** -

Nonché da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in

(omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso e
ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -


contro

(omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis), (omissis) ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 505/2015 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/02/2018 dal Consigliere Dott.
PASQUALE GIANNITI;



RILEVATO CHE

1. In data 3/1/1999, il primo piano del fabbricato di (omissis) (omissis) - fabbricato (originariamente) composto da due piani sopra il livello stradale (piano terreno e primo) e da locali sotterranei adibiti a cantina - veniva interessato da una violenta esplosione. Come poi risultò, detta esplosione era da ricondursi all'insano gesto della sig.ra (omissis), che occupava l'appartamento sito al primo piano di detto fabbricato, di proprietà della sig.ra (omissis) e che aveva cercato di togliersi la vita mediante l'uso del gas.

A seguito dell'esplosione - che, aveva interessato l'intero fabbricato e, quindi, l'appartamento sito al piano terra, di proprietà dei signori (omissis) e (omissis), nonché l'altro appartamento, sito al primo piano, di proprietà della sig.ra (omissis) - il Sindaco del Comune di (omissis), con ordinanza n.2 del 4/1/1999 disponeva lo sgombero di tutte le unità del fabbricato ed ordinava alla (omissis) di incaricare un tecnico qualificato per compiere la verifica delle strutture e predisporre una perizia descrittiva delle modalità di intervento di recupero l'immobile dissestato.

I (omissis)-(omissis), dunque, sgombravano la propria dimora e si trasferivano in altro alloggio, appositamente preso in locazione.

Nel luglio 1999 veniva depositata relazione dal tecnico incaricato dalla (omissis).

Quest'ultima provvedeva, dapprima, alla demolizione dell'intero primo piano; e, nel settembre 1999, faceva eseguire opere di impermeabilizzazione del solaio.

In data 5/1/2000 i coniugi (omissis)-(omissis) - sul presupposto che il loro appartamento era interessato da infiltrazioni di acqua meteorica sia sul soffitto che sulle pareti interne tali da

ammalorare e lesionare le relative strutture (aggravate dai sovraccarichi di neve verificatesi nei susseguenti mesi invernali) - ricorrevano al Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Frascati, chiedendo i provvedimenti urgenti e necessari per evitare che i danni, già subiti, fossero aggravati dalla dedotta persistente inerzia ed incuria della (omissis).

Nel giudizio cautelare la (omissis) chiamava in causa: a) (omissis) e (omissis), che indicava come conduttori dell'immobile ed ai quali attribuiva la responsabilità della deflagrazione; nonché b) (omissis), proprietaria di altro appartamento posto al piano primo del fabbricato.

Il Tribunale di Velletri, ad esito di perizia eseguita dall'Ing. (omissis), ai sensi degli articoli 1172 c.c. e 669 octies cpc, pronunciava ordinanza 30.06/03.07.2000, con la quale ordinava alla (omissis) di far eseguire immediatamente i lavori descritti dal tecnico nominato nelle conclusioni della sua relazione tecnica, sotto la direzione e la sorveglianza del medesimo tecnico; ciò al fine di eliminare la situazione di pericolo nell'appartamento sottostante di proprietà dei ricorrenti.

3. Nel luglio 2000 i (omissis)-(omissis) instauravano il giudizio di merito e, dopo aver premesso i fatti suesposti, deducevano che la (omissis) e la (omissis), in quanto proprietarie esclusive del solaio di copertura (costituente piano calpestio delle rispettive proprietà), erano obbligate ad eseguire i lavori necessari a preservare il loro appartamento, sottostante agli appartamenti di proprietà delle due convenute, dagli agenti atmosferici conseguenti all'inidonea manutenzione. Deducevano altresì che la (omissis) non aveva provveduto alle necessarie opere di manutenzione. Concludevano pertanto chiedendo la condanna della (omissis) e della (omissis), singolarmente e/o in solido, all'esecuzione dei lavori descritti dal

ctu Ing. (omissis) nella relazione espletata nella fase cautelare, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi per l'omessa manutenzione del solaio.

Si costituivano in giudizio entrambe le convenute:

-la (omissis) chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto anche il suo immobile era stato colpito dall'esplosione e, d'altra parte, nella fattispecie non trovava applicazione l'art. 1125 c.c. in tema di ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai; mentre

- la (omissis) sosteneva che la responsabilità dell'evento dannoso era attribuibile a (omissis) e (omissis) - rispettivamente conduttore e coinquilina dell'appartamento in cui si è verificata l'esplosione - e li chiamava in causa.

Nella pendenza del giudizio di merito gli odierni ricorrenti deducevano la inottemperanza da parte della (omissis) all'ordinanza cautelare (non impugnata) e chiedevano al Giudice, ex art.669 duodecies cpc, i provvedimenti necessari per la relativa attuazione.

All'udienza del 7/11/2000: a) la (omissis) dichiarava di non avere la disponibilità economica per eseguire i lavori di manutenzione e consolidamento ordinati prima dal Sindaco del Comune di (omissis) e poi in via giudiziale e cautelare dal Giudice del Tribunale di Frascati; b) i coniugi (omissis)- (omissis) insistevano nella richiesta di attuazione del provvedimento cautelare; c) il Giudice autorizzava questi ultimi ad eseguire direttamente (con anticipo di costi) i lavori posti a carico della (omissis) , e ciò sotto la sorveglianza dell'Ufficiale Giudiziario (omissis) e con la direzione dei lavori del CTU Ing. (omissis) (omissis).

I lavori venivano dunque eseguiti a spese dei coniugi I^(omissis) -
(omissis), che, per affrontarle, deducevano di aver dovuto fare
ricorso a finanziamento bancario. Ad esito di detti lavori, con
dichiarazione resa nel verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario in
data 19 luglio 2001, il CTU dichiarava che era stata data attuazione
all'ordinanza cautelare.

Sempre nel corso del giudizio di merito gli odierni ricorrenti,
sul presupposto che la (omissis) aveva nelle more compiuto atti
dispositivi del proprio patrimonio nel tentativo di rendersi
impossidente - chiedevano in danno della medesima (omissis) il
sequestro conservativo dei relativi beni, che veniva disposto ed
autorizzato con ordinanza del 16 marzo 2002.

Alla causa (recante R.G 458/2000) veniva riunita altra causa,
(recante RG n. 119/2001), successivamente instaurata a sua volta
dalla (omissis) nei confronti della Sig.ra (omissis).

4. Il Tribunale di Velletri, Sezione di Frascati, ad esito di
attività istruttoria (prove orali ed ulteriore CTU svolta dal Geom^(omissis)
(omissis) con sentenza n.141/2008:

-dichiarava tenuta e condannava (unicamente) la sig.ra^(omissis)
(omissis) al pagamento in favore dei coniugi (omissis)- (omissis) della
complessiva somma di € 77.857,00 nonché alla refusione delle
spese processuali, in quanto il fatto dell'esplosione era attribuibile
unicamente alla (omissis); e, per tale fatto, nessuna responsabilità
potesse ascriversi alla proprietaria (omissis);

-confermava l'ordinanza cautelare con la quale erano stati
posti a carico della (omissis) i lavori necessari ad evitare
l'ulteriore compromissione dell'appartamento degli odierni
ricorrenti, ma affermava che le opere compiute da questi ultimi
erano consistiti in una completa ristrutturazione del proprio
immobile (e, pertanto, non potevano essere considerati attuativi

dell'ordine impartito dal Giudice in relazione alla situazione di pericolo dedotto).

I coniugi (omissis)-(omissis) proponevano appello avverso la sentenza di primo grado.

Nel giudizio di appello: a) si costituivano la (omissis) e la (omissis): la prima contestava l'appello, del quale chiedeva il rigetto; mentre la (omissis), oltre a contestare l'ammontare dei danni liquidati in suo favore, proponeva appello incidentale lamentando l'omessa pronuncia sulle spese processuali conseguenti al rigetto della domanda proposta nei suoi confronti; b) (omissis) e (omissis) (omissis) rimanevano contumaci.

5. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado:

- condannava la (omissis) al pagamento, in favore dei coniugi (omissis)-(omissis), dell'ulteriore importo di 10 mila euro, oltre interessi e rivalutazione;

- condannava altresì la (omissis) al pagamento delle spese di CTU della fase cautelare di attuazione, nonché al pagamento delle spese di CTU nel giudizio di merito nella misura di 1/3;

- condannava la (omissis) al pagamento in misura di 2/3 delle spese di CTU del giudizio di merito;

- condannava i coniugi (omissis)-(omissis) al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore di (omissis) ;

- rigettava per il resto gli appelli proposti;

6. I coniugi (omissis)-(omissis) ricorrevano avverso la sentenza della Corte di appello articolando 2 motivi (ciascuno dei quali sviluppato sotto quattro distinti profili).

Resisteva al ricorso la (omissis) che proponeva ricorso incidentale.

Nessuno si costituiva per | (omissis) , nonché per (omissis) (omissis) e (omissis) .

In vista dell'odierna adunanza camerale, a sostegno delle rispettive censure, depositavano memorie sia i ricorrenti che la controricorrente (omissis) (ricorrente in via incidentale).

RITENUTO CHE

1. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono entrambi inammissibili.

2. Il ricorso principale, come sopra rilevato, è affidato a due motivi.

2.1. Nel primo motivo i coniugi . (omissis) (omissis) e (omissis) , ricorrenti in via principale, denunciano, in relazione all'art. 360 primo comma numeri 3, 4 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché violazione degli artt. 1123, 1125, 1226, 2043, 2051, 2056 c.c., ed omesso esame di fatto decisivo e controverso.

Al riguardo i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale: a) ha respinto la domanda risarcitoria da essi proposta nei confronti della convenuta (omissis) , argomentando sul fatto che essi si sarebbero limitati a reiterare la domanda risarcitoria senza considerare i fatti imputabili alla (omissis) , e, segnatamente, le molteplici ed articolate deduzioni di fatto e di diritto contenute negli atti del giudizio di primo e di secondo grado; b) ha omesso di considerare (così violando le norme citate) che la (omissis) , dopo l'esplosione, era rimasta comproprietaria del solaio e, come la (omissis) , aveva omesso la manutenzione del solaio e non aveva

provveduto ad eseguire i necessari lavori di impermeabilizzazione; c) ha omesso di considerare che la distruzione di un edificio fa venir meno il diritto esclusivo dei diversi proprietari sui singoli appartamenti, di talché sopravvive soltanto la comunione di proprietà sull'area; d) ha omesso di considerare che i danni all'appartamento di proprietà degli allora appellanti erano stati causati anche dalle infiltrazioni di acqua derivanti dalla omessa impermeabilizzazione del solaio.

2.2. Nel secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 comma 1 numero 3 c.p.c., violazione degli artt. 669 duodecies e 669 terdecies c.p.c., nonché degli artt. 1223, 1226, 2043, 2051, 2056 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p.

Al riguardo, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale: a) ha accolto la loro domanda di restituzione delle somme anticipate in soli euro 10 mila e solo nei confronti della convenuta (*omissis*), quantificando i danni senza indicare il percorso seguito nell'addivenire a detta quantificazione ed escludendo i lavori di adeguamento sismico (invece considerati nel computo metrico, preso a parametro di riferimento); b) ha violato le disposizioni processuali richiamate, in quanto si è pronunciata su questioni e contestazioni che andavano sollevate e decise durante il procedimento di attuazione dell'ordinanza cautelare (e non dopo la completa esecuzione delle opere); c) ha omesso di esaminare fatti storici decisivi e controversi: l'ordinanza cautelare 30/6/2000 con la quale era stato ordinato di eseguire immediatamente i lavori descritti dalla ctu; la dichiarazione della sig.ra (*omissis*) di non avere la disponibilità economica per eseguire i lavori di manutenzione e di consolidamento ordinati; il fatto che il giudice aveva autorizzato essi ricorrenti ad eseguire direttamente i lavori di manutenzione; il fatto che essi avevano eseguito detti lavori e per essi avevano sostenuto spese per un ammontare di quasi 80 mila euro, oltre alle spese di progettazione e direzioni lavori ed oltre alle spese di occupazione di suolo pubblico ed autorizzazioni; d) ha

omesso ogni motivazione in punto di domanda di condanna delle convenute al pagamento: della somma di euro 13 mila circa per canoni di affitto ed oneri accessori corrisposti dal 4/1/1999 a 31/7/2001; della somma di euro 1500 circa per eccedenza spese utenze nel medesimo periodo e per euro 51 mila circa per due mutui stipulati; ed ha violato le altre norme citate, in quanto la loro corretta applicazione avrebbe dovuto comportare la risarcibilità di tutti i danni che si pongono come conseguenza immediata e diretta del comportamento tenuto dalle convenute.

3. D'altra parte, il ricorso incidentale della (omissis) è affidato a tre motivi.

3.1. Nel motivo primo, la (omissis) denuncia, in relazione all'art. 360 comma 1 numero 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1128 e 832; 1125 cod. civ.. La ricorrente si lamenta che la Corte territoriale, contrariamente a quanto aveva fatto il giudice di primo grado: ha affermato la sua responsabilità per il fatto che lei, nell'eseguire i lavori di demolizione della propria abitazione, non aveva predisposto le misure idonee ad evitare danni nell'immobile altrui (opera di consolidamento ed impermeabilizzazione del solaio), responsabilità derivante anche sulla base del rapporto condominiale (senza considerare che i condomini erano 3 e non era stato creato alcun condominio e che con la distruzione dell'edificio era venuta meno l'esigenza stessa della comunione).

3.2. Nel secondo motivo, la (omissis) denuncia, in relazione all'art.360 comma 1 numero 3 e numero 5, violazione dell'art. 2043 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo e controverso. Al riguardo si duole che la Corte territoriale: l'ha ritenuta responsabile dei danni senza considerare che il ritardo nei lavori era dovuto al complesso iter burocratico (e non a sua negligenza); e, conseguentemente, non erano a lei attribuibili i danni derivanti da infiltrazioni meteoriche, intervenute dal 3 gennaio al 21 giugno 1999, atteso che detti danni si erano verificati per la mancata

impermeabilizzazione del solaio, gravemente lesionato dall'esplosione, ed atteso che nel periodo in esame l'immobile era sottoposto a sequestro giudiziario; d'altronde il Sindaco non aveva potestà di ordinare a lei né la ricostruzione del proprio immobile e neppure quello altrui.

3.3. In via subordinata, nel caso di mancato accoglimento dei primi due motivi (e, dunque, per il caso in cui fosse ritenuta il permanere della comunione al crollo dell'edificio), la (omissis) denuncia, in relazione all'art. 360 comma 1 numero 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 1226 e 1227 cod. civ., nella parte in cui la Corte territoriale non ha disposto che dei danni, quantificati in euro 10 mila, dovesse rispondere anche la (omissis), pro quota o in via solidale e la stessa parte ricorrente.

4. I motivi di ricorso, in quanto presentano analoghi profili di inammissibilità, possono essere trattati unitariamente.

4.1. In sintesi, i coniugi (omissis)-(omissis), ricorrenti in via principale, censurano la sentenza impugnata per aver respinto la domanda risarcitoria da essi proposta nei confronti della convenuta (omissis); e per aver accolta la loro domanda di restituzione delle somme anticipate, quantificandola nel quantum in appena euro 10 mila e solo nei confronti della convenuta (omissis); mentre quest'ultima, ricorrente in via incidentale, censura la sentenza impugnata per essere stata ritenuta responsabile del fatto che lei, nell'eseguire i lavori di demolizione della propria abitazione, non aveva predisposto le misure idonee ad evitare danni nell'immobile dei coniugi (omissis)-(omissis); e per il fatto che, per la somma liquidata di euro 10 mila, non era stata affermata la responsabilità anche della (omissis), pro quota o in via solidale.

4.2. Orbene, con riferimento ai motivi rubricati quali violazione dell'art. 360 primo comma numero 3 c.p.c., occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, quando è denunciata violazione o falsa applicazione di norme di

diritto, il vizio della sentenza, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante l'indicazione delle norme che si asserisce essere state violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni di diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità.

Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale – essendo indubbio che la distruzione di un edificio fa venir meno il diritto esclusivo dei diversi proprietari sui singoli appartamenti, mentre sopravvive la comunione di proprietà sull'intera area - i coniugi (omissis)- (omissis), come pure la (omissis), non hanno svolto precise argomentazioni intese a chiarire quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.

Contrariamente a quanto dedotto da entrambe le parti, va dato atto che la Corte territoriale – dopo aver correttamente distinto la responsabilità extracontrattuale della (omissis), che abitava l'immobile di proprietà della (omissis) e che aveva provocato l'incidente (tentando il suicidio con l'uso del gas domestico), dalla responsabilità della (omissis), che, nell'eseguire i lavori di demolizione della propria abitazione, pur essendovi tenuta anche in considerazione del rapporto condominiale, non aveva predisposto misure (di consolidamento ed impermeabilizzazione del solaio) idonee ad evitare danni nell'immobile altrui – con congrua motivazione immune da vizi giuridici ha confermato la sentenza di primo grado anche in punto di danni da esplosione, riformandola esclusivamente quanto ai danni conseguenti ai lavori di messa in sicurezza dell'appartamento dei coniugi (omissis), conseguenti all'esplosione, ad esito di valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità.

Quanto poi al primo motivo del ricorso principale, l'error in procedendo non è stato correttamente evocato: la violazione di norme processuali può costituire motivo idoneo di ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1 numero 4, solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito (nel senso che quest'ultima, in assenza di detto vizio, non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata); mentre, nel caso di specie, a tutto voler concedere, risulta incomprensibile quale delle norme processuali, indicate come violate dalla parte, abbia avuto tale influenza determinante sul decisum della Corte territoriale.

Infine, quanto al vizio di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 evocato nel primo motivo del ricorso principale e nel secondo motivo del ricorso incidentale, si rileva che: secondo l'interpretazione comune data a questa norma, nella formulazione vigente, la parte ricorrente deve indicare, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366 comma 1 numero 6 e 369 comma 2 numero 4 c.p.c.: "il fatto storico", discusso e controverso, il cui esame sia stato omesso; il "dato", testuale o extratestuale, da cui risulti l'esistenza di detto fatto storico, di cui sia stato omesso l'esame; il "come" e il "quando" detto fatto storico sia stato oggetto di discussione tra le parti; la "decisività" del fatto stesso.

Tanto non è dato constatare nel caso di specie, nel quale entrambe le parti lamentano sostanzialmente l'omesso esame di elementi istruttori, dimenticando di fornire le suddette indicazioni e, in particolare, lo stesso fatto storico, principale o secondario, che non sarebbe stato preso in considerazione nella sentenza impugnata.

4.3. In definitiva, entrambi i ricorrenti, attraverso le censure critiche articolate con i motivi in esame, si sono inammissibilmente spinti a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione. E, al di là del formale richiamo ad uno dei vizi deducibili in sede di legittimità, le

censure sollevate nei ricorsi – nel riproporre considerazioni già svolte e puntualmente respinte e nel risolversi in apprezzamento di mero fatto, non censurabile in sede di legittimità - sono dirette a denunciare la congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, nonché la congruità dell'operata quantificazione dei danni.

5. Per le ragioni che precedono, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con compensazione delle spese processuali tra le parti.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue la condanna di entrambe le parti al pagamento dell'ulteriore importo, dovuto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Dichiara compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 22 febbraio 2018.

Il Presidente

Angelo Spirito

Il Funzionario Giudiziario
Immacolata BATTISTA

14

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Cod. 27 APR 2018
Il Funzionario Giudiziario
Immacolata BATTISTA